

## Avviso dell'Assessorato Difesa Ambiente

L'Assessorato informa che la Legge n. 116 del 11.08.2014 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 91/20114 del 24.06.2014 - art. 15<sup>1</sup>, comma 1, lettera c) ha modificato la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale introducendo alcuni emendamenti alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 152/2006 parte II, Titolo III.

In particolare, sono state *temporaneamente* soppresse le soglie dimensionali da applicarsi per l'assoggettamento alla procedura di Verifica dei progetti elencati nell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e con la modifica dell'art. 6, comma 9) del medesimo decreto, è stata, altresì sospesa la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per i progetti di cui al citato allegato IV. Quanto precede, in attesa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisca, con specifico decreto, i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti, ricompresi nell'allegato IV, alla procedura di Verifica.

In conseguenza delle citate modifiche normative, i progetti di cui all'allegato IV al decreto 152 del 2006, riportati nell'allegato B1 alla Deliberazione di Giunta regionale 34/33 del 2012, devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA da effettuarsi caso per caso (cioè indipendentemente dalla soglia), sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V al medesimo decreto.

Inoltre, essendo stato modificato anche l'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, non trova più applicazione l'allegato D della DGR 34/33 del 07/08/2012, relativo ai criteri e condizioni per l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA.

Un'altra novità introdotta con il Decreto 91 è relativo alla semplificazione delle fasi di pubblicità per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); infatti, la notifica della presentazione della istanza deve essere pubblicata soltanto nel sito web istituzionale della Regione a cura dell'autorità competente (SAVI), mentre non è più necessaria la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (o in un quotidiano a diffusione regionale/provinciale) e sull'albo pretorio del/i comune/i interessato/i a cura del Proponente.

Operativamente, quanto precede comporta che il soggetto Proponente un intervento, ricadente all'interno delle categorie di opere riportate negli allegati IV al D.Lgs. 152/2006 e/o B1 alla DGR 34/33 presenti apposita istanza di verifica, completa della documentazione indicata nell'allegato B alla menzionata DGR 34/33 (studio preliminare ambientale, progetto preliminare (conforme all'art. 15 della L. 116/2014), unitamente all'avviso precompilato e firmato e all'ulteriore modulistica prevista nella deliberazione e i cui facsimile sono sempre disponibili in rete al seguente link <http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=18&v=9&c=5163&es=4272&na=1&n=10>).

Considerati i numerosi quesiti posti da Enti pubblici e Operatori privati, con particolare riferimento alla tipologia progettuale "Impianti industriali per la produzione dell'energia mediante lo sfruttamento del vento", si ribadisce che, per detti interventi, anche con potenza inferiore alla soglia di 60 kW, laddove realizzabili e non soggetti alla procedura di VIA obbligatoria, è necessario attivare la procedura di screening secondo le modalità sopra sintetizzate.

---

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V";  
d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto".

Analogamente, la procedura di verifica risulta attualmente obbligatoria per le fattispecie indicate negli allegati D alla DGR 34/33 del 2012 per le quali erano state previste condizioni di esclusione, oggi inapplicabili.

A completamento, si ritiene utile far presente che, attualmente, a livello nazionale, sono ancora in corso di definizione le linee guida in base alle quali verranno definiti i criteri e le soglie per l'assoggettamento dei progetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni.

Questo Assessorato si impegna a garantire un'informazione continua sulla evoluzione di detti lavori, facendo altresì presente che a livello regionale è in fase di definizione l'adeguamento delle regolamentazioni anche con l'introduzione di utili semplificazioni, onde garantire una più agevole comprensione delle implicazioni derivanti dal mutato quadro normativo.